



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SERVIZIO POLIZIA LOC./PROT CIVILE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

n. 71 del 11/07/2024

OGGETTO:

RETTIFICA dell'ORDINANZA N° 57/2024 relativa alla CHIUSURA di un tratto della PISTA CICLABILE FLUVIALE a causa di lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del Torrente Argentina. MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E TRANSITO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la propria l'Ordinanza n° 57 del 2024 con cui si è disposto la modifica alla circolazione e transito della pista ciclabile fluviale;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di seguito specificati l'azienda esecutrice ha chiuso, per necessità, l'intero tratto di pista ciclabile fluviale percorrente la zona interessata alla messa in sicurezza del tratto focivo del Torrente Argentina, diversamente da come indicato nell'Ordinanza n° 57/2024, a maggior tutela della sicurezza e incolumità delle persone;

RAVVISATA quindi la necessità di apportare le opportune modifiche al proprio precedente provvedimento, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e nel contempo l'incolumità delle persone;

PRECISATO che la presente Ordinanza è rilasciata ai soli fini della modifica della viabilità della pista ciclabile e non costituisce in alcun modo titolo autorizzatorio e pertanto lo svolgimento dei lavori di cui si tratta sono subordinati alle autorizzazioni e prescrizioni impartite dagli uffici competenti;

RIBADITO quanto già affermato nella precedente Ordinanza n° 57/2024 ovvero:

- che con Determina n° 32/2023 il soggetto Attuatore, Ing. Luca BERRUTI, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato "PNRR M2C4.2.1b - Lavori di

- messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina, a valle del ponte della via Aurelia nei Comuni di Taggia e Riva Ligure (IM) – I° lotto – I° stralcio con risoluzione delle interferenze fognarie” con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- che con nota prot-2023-1319782 del 22/09/2023 il soggetto Attuatore, Ing. Luca BERRUTI e il R.U.P. Ing. Riccardo RESTANI hanno richiesto al Settore Amministrazione Generale, in forza del Decreto n° 20/2022 del Presidente della Regione Liguria – Soggetto Responsabile ex o.C.D.P.C. 835/2022, di procedere ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n° 327/2001 per l’occupazione delle aree interessate in ragione dell’urgenza di avviare i lavori e di concluderli secondo le tempistiche dettate dal P.N.R.R.;
 - che la Società **COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.**, autorizzata da Regione Liguria, dovrà procedere a seguito dei finanziamenti dell’Unione Europea – NextGenerationEU – P.N.R.R. M2C4.2.1b – I° lotto- I° stralcio alla realizzazione di opere strutturali mediante lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina, a valle del ponte della Via Aurelia nei Comuni di Taggia e Riva Ligure (IM), CUP n° G36B20001090005 con risoluzione delle interferenze fognarie CUP n° I35E22000620002 entrambi aventi il CIG n° 9914694850;
 - che la società **COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.** ha chiesto con suo protocollo n° 0818_2024_pa Battipaglia, il 13/06/2024 l’emissione di apposita Ordinanza di chiusura della pista ciclabile fluviale situata in via argine destro a partire dal giorno 18/06/2024 fino a fine lavori;

RICONOSCIUTA la necessità, onde consentire l’imminente l’esecuzione dei lavori, di regolamentare opportunamente la circolazione stradale e pedonale in quando i citati interventi andranno ad interessare, direttamente o anche indirettamente, le strade aperte al traffico ciclopedonale e che nello specifico interesserà l’area del tratto della pista ciclabile posta lungo l’argine destro del Torrente Argentina;

RITENUTO che con l’esecuzione dei lavori su descritti risulta necessario, al fine della sicurezza della circolazione ciclopedonale e dell’incolumità delle persone e utenti in genere, istituire delle limitazioni in ordine alla circolazione per assicurare che le intere aree interessate all’esecuzione dei lavori vengano chiuse al passaggio di velocipedi e pedoni impedendone la loro circolazione;

VISTO l’art. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione* del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATO il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

RICHIAMATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.i, T.U. degli Enti Locali.

ORDINA

che dalle **ore 8,00** dell'**11/07/2024** e sino al termine dei lavori in premessa descritti, venga istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, ovvero la chiusura, del tratto di pista ciclabile fluviale in premessa indicata;

la RETTIFICA della propria Ordinanza n° 57 del 18/06/2024 modificando nello specifico il punto 1) e il punto 2) come di seguito specificato:

- I. **CHIUSURA** della pista ciclabile, a partire dall'intersezione con Regione Prati e Piscine (altezza Vivaldi Metalmeccanica e Agri Riviera) e per tutto il tratto precorrente la SP548, dell'argine destro, sino all'ex ponte della ferrovia di Stato all'altezza della foce del Torrente Argentina **per il transito dei velocipedi** (biciclette di ogni tipologia, anche handbike), **tandem, riscio e monopattini** nonché dei **pedoni**;

che data la chiusura della pista ciclabile fluviale su descritta:

- a. **i velocipedi, tandem, riscio e monopattini** provenienti da nord in direzione sud nonché quelli che da sud andranno in direzione nord dovranno proseguire la marcia sulla carreggiata prestando le dovute cautele in quanto saranno soggetti alle norme del Codice della Strada come nella generalità dei casi;
- b. **i pedoni** che dal lungomare cammineranno in direzione nord (verso Taggia) nonché quelli che transiteranno da nord in direzione sud (da Taggia ad Arma) dovranno attenersi alle norme del Codice della Strada in quanto percorrerebbero una Via priva di marciapiedi e camminamenti ovvero dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione mentre;

che la prescritta segnaletica stradale fissa o mobile, da concordare preventivamente con codesto Comando di P.L., dovrà essere posta nelle zone interessate nonché in quelle immediatamente adiacenti ai lavori, in modo tale da consentire la piena operatività dei mezzi d'opera e di cantiere della ditta esterna incaricata dei lavori nonché l'incolumità e sicurezza degli utenti;

che la segnaletica fissa o mobile dovrà essere conforme ai precetti del C.d.S. e posizionata almeno 48 ore prima dallo svolgimento dei lavori;

che la ditta incaricata alla posa della segnaletica provvisoria e di cantiere dovrà provvedere alla posa, controllo e mantenimento in efficienza, sia di giorno e, se occorrente, anche di notte, della prescritta segnaletica stradale da cantiere, da rimuovere solo ad ultimazione dei lavori stessi.

INFORMA

Che a chiunque violasse le disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno contestate le sanzioni amministrative previste del Codice della Strada.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia salvo che il fatto non costituisca un più grave reato che comporterà il differimento alle competenti autorità Giudiziarie. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dei lavori da eseguire.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata da titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto e, in ogni caso, non costituisce titolo autorizzatorio.

Eventuali danni a persone o cose causati durante e per l'esecuzione dei lavori su descritti saranno a completo carico dell'azienda esecutrice degli stessi previa richiesta degli aventi diritto manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Copia del presente provvedimento dovrà essere riportata sui pannelli integrativi collocati nelle zone di interesse.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, proporre entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 7 Agosto del 1990 n° 241 è il firmatario della presente quale responsabile del settore denominato Polizia Locale e Protezione civile.

Taggia, lì 11 Luglio 2024.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Massimo CRUDO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.l. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa